

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 29/03/2012**

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso R.G.R. n. 847/11, pervenuto in data 12.7.2011, Ma. Fa. impugnava l'intimazione di pagamento n. 2011/0062487, con la quale veniva richiesto il pagamento di complessivi Euro 203,95, emessa a seguito dell'omesso pagamento della cartella di pagamento 033 2008 0010547446000, emessa da Equitalia Esatri s.p.a..

Esponeva il ricorrente:

- che la cartella impugnata era nulla per inesistenza giuridica della notifica effettuata direttamente a mezzo posta, in violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73;
- che la cartella era altresì nulla o inesistente per mancata sottoscrizione della stessa, in violazione dell'art. 21 septies L. 241/90.

Concludeva per la sospensione, la nullità e l'annullamento della cartella impugnata. All'udienza del 30.9.2011, il ricorrente non insisteva per la sospensione dell'atto impugnato.

Si costituiva Equitalia Nord s.p.a., società incorporante Equitalia Esatri s.p.a., la quale concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 2.12.2011, sentito il relatore, la Commissione Tributaria riservava la decisione.

Ritiene questa Commissione Tributaria che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Infatti l'Ufficio ha provato che già in data 17.12.2008 aveva ritualmente notificato al ricorrente la cartella n. 033 2008 0010547446000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso in esame. Ebbene non essendo stata quella cartella impugnata tempestivamente la pretesa erariale è diventata definitivamente irrevocabile.

Le eccezioni mosse dal ricorrente non meritano pregio.

Infatti questa C.T.P. aderisce ai seguenti principi di diritto enucleati recentemente dalla Cassazione.

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (Cass. sentenza n. 14327/2009).

La cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite

apposito numero di codice (Cass. sentenza n. 14894/2008). Consegua a quanto esposto l'inammissibilità del ricorso.

Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 3<sup>a</sup>, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.